CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELANDRI, AMICI

Norme in materia di violenza sessuale

Presentata l'11 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È con piacere che abbiamo deciso di presentare la proposta di legge in materia di violenza sessuale redatta dalle donne del Telefono Rosa.

Siamo convinte, infatti, che il patrimonio di cultura ed esperienza maturato nel corso dei lunghi anni di attività dalle esperte ed operatrici del Telefono Rosa, sia un contributo prezioso che non deve essere trascurato. Come sapete il fenomeno della violenza sessuale, singola e di gruppo, pare aumentare e colpire ogni giorno donne, minori e chiunque appaia più debole, sia fisicamente che socialmente, come handicappati ed extracomunitari: e tuttavia l'entità di questo reato resta ancora sommersa, perché gli stupri e le violenze nel nostro Paese sono almeno tre volte più frequenti di quelli denunciati.

Anche se con lo sviluppo dei grandi movimenti di emancipazione e di liberazione femminile il problema è stato proposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche e istituzionali, le aspettative su una normativa equa contro questo reato che offende gravemente la dignità della persona, sono tutt'oggi disattese.

Stiamo vivendo un momento di inquietante incertezza politica sulle prospettive del nostro Paese e per questo riteniamo quanto mai urgente e necessario affermare i diritti di una così vasta fascia sociale nel quadro generale dei diritti della collettività.

Uno stato democratico non può accettare che, per ristabilire la giustizia, si continui a fare riferimento ad una legge equivoca e discriminatoria, né può scendere a compromessi o auspicare posizioni discrezionali della magistratura.

Dobbiamo giungere ad una legge che colga la nuova realtà giuridica nel rapporto paritario fra i sessi, che restitui-

sca alle donne e ai minori la dignità di persone, ma soprattutto serva a prevenire questo reato che segna in maniera irreparabile la vita della donna la quale, privata del diritto di decidere, sequestrata, spaventata, non dimenticherà più il danno subito, risentendone per tutta la vita nel suo rapporto con gli altri, nel suo senso di sicurezza e di fiducia, nella sua sessualità.

La maturità e il senso di responsabilità della donna sono andati aumentando in questi anni; lo si può constatare nei vari campi della vita politica, sociale e culturale, per cui lasciare a lei la decisione di rivolgersi alla giustizia ha un senso diverso che nel passato, quando più comprensibile era parlare di tutela dei suoi diritti da parte di altri. È in questo senso che nella presente proposta di legge è prevista la querela di parte in ogni caso: fu questo il principale scoglio su cui si arenò ogni proposta di legge del passato. La disputa fra sostenitori della querela di parte e sostenitori della procedibilità d'ufficio, sfociata anche nella possibilità del doppio regime, – querela di parte per il reato commesso in famiglia, procedibilità d'ufficio negli altri casi – spaccò non solo gli schieramenti politici ma anche il mondo delle donne.

Senza togliere niente alla gravità di un delitto per cui occorre la querela e considerando che ogni legge è perfettibile nel tempo, ci sembra che allontanare un ostacolo sia in definitiva marciare più speditamente e collettivamente verso una legge che attui il primo irrinunciabile principio: la violenza sessuale vista come reato contro la persona e non contro la morale.

Oltretutto la procedibilità d'ufficio, attuabile in ogni circostanza, può configurare un'interferenza, talora un eccesso di tutela della persona offesa, quando sono in gioco valutazioni sulla violenza subìta, interessi e valori che solo la vittima può conoscere e denunciare. Anche perché affrontare un processo può essere una prova traumatizzante per chi ha già sopportato una offesa grave e quindi deve prendere una decisione con piena responsabilità e coscienza.

Ciò non significa che la vittima debba essere lasciata sola e senza strumenti per difendersi: un periodo più lungo di quello attuale, nel quale – superati confusione, smarrimento e paura – possa sporgere querela (l'esperienza dimostra che le donne decidono spesso troppo tardi di rivolgersi alla giustizia); la creazione o il potenziamento di case d'accoglienza e di centri di orientamento sui diritti, con la presenza di figure sociali e professionali (assistenti sociali, psicologhe, legali civiliste e penaliste, funzionarie di banca) e il sostegno di associazioni e movimenti femminili con costituzione di parte al processo, sono tre strumenti studiati per riconoscere la donna protagonista senza tuttavia lasciarla sola e sprovveduta.

In conclusione: querela di parte, senza limiti temporali per la presentazione (articolo 542, del codice penale), salvo quelli prescrittivi fissati dalla legge, e senza la possibilità di essere al di fuori dei casi specificatamente previsti.

Riguardo alla dibattuta questione della sessualità dei minori (articoli 609-*bis* del codice penale) che ha costituito il secondo grande ostacolo all'approvazione di una legge contro la violenza sessuale nel passato, vale il concetto, già espresso in precedenza, dell'attenzione che si deve offrire all'evoluzione del costume e ai rapporti interpersonali dei giovani nell'attuale società, per arrivare a delle proposte adeguate allo spirito dei nostri tempi.

Tra le novità di cui questa proposta di legge vuole prendere atto, c'è l'esplodere sulla scena pubblica di pericoli o di malattie prima inesistenti o ignorati, primi tra tutti la violenza di gruppo e l'AIDS; la violenza di gruppo deve essere giudicata come reato a sé e non come semplice aggravante, mentre per l'AIDS il discorso è più complesso.

Concedere delle attenuanti a chi si sottoponga volontariamente e su richiesta della vittima all'accertamento delle sue condizioni di salute, in modo da escludere la sieropositività, ha il senso di tranquillizzare, almeno da questo punto di vista la vittima o, in caso contrario, di dare la possibilità a chi fosse stata contagiata, di

sottoporsi a delle cure ed a chiedere eventualmente un risarcimento dei danni (articolo 609-*octies*, del codice penale).

Da evidenziare il punto relativo alla perdita della potestà genitoriale quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza del delitto medesimo, così come l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela, la perdita del diritto al mantenimento e agli alimenti se dovuti, dalla persona offesa, e l'esclusione dalla successione. Nello stesso articolo è previsto l'obbligo di allontanamento del colpevole dall'abitazione comune, qualora il reato sia commesso ai danni di persona a qualsiasi titolo convivente. Troppo spesso infatti ci si è trovati davanti a condanne per i delitti di cui alla presente proposta di legge, e si è constatato che il colpevole ha potuto mantenere tutti i diritti derivanti dalla sua qualità di genitore (patria potestà), o civili (non interdizione dai pubblici uffici, tutela, curatela) o addirittura restare nell'abitazione con la moglie o convivente o con i figli verso i quali ha commesso uno dei reati previsti dalla presente proposta di legge (articolo 609-*decies* del codice penale).

L'innalzamento delle pene previste per gli stupratori ed i violenti non risponde a un intento persecutorio verso chi ha commesso il reato, ma semplicemente è visto come unico correttivo di una amara realtà: troppo spesso le vittime vedono con sgomento i loro aguzzini andare liberi, senza fare nemmeno un giorno in carcere, per via dello strumento del patteggiamento e l'applicazione delle attenuanti generiche.

Anche se esula dai confini della presente proposta di legge, va tuttavia detto che più di ogni pena sarebbe un efficace deterrente ad ogni azione violenta una corretta educazione sessuale di cui dovrebbero farsi carico la famiglia, la scuola, la società, così come obiettivo finale di ogni sanzione e di ogni condanna dovrebbe essere il recupero sociale – da attuarsi attraverso diversi mezzi ed istituti – di chi si è reso colpevole del reato di violenza sessuale, specie se minorenne. Per quanto riguarda la vittima, un risarcimento, da attuarsi con l'intervento di un fondo di garanzia, qualora i colpevoli non siano in grado di assicurarlo, costituirebbe un segnale di impegno sociale e darebbe modo a chi esce da una esperienza devastante di superare un trauma, avviandosi verso un mestiere, una attività lavorativa o altro. Il fondo di garanzia è una tappa che ci prefiggiamo di raggiungere in un secondo momento, e quindi non è previsto nell'attuale proposta di legge.

Nella presente proposta di legge è inserito un articolo concernente la molestia sessuale come reato finora non contemplato dal codice penale, per la crescente diffusione ed il notevole rilievo sociale del fenomeno nel nostro Paese e per l'assenza di quella tutela giuridica necessaria alla difesa della dignità della donna. Riteniamo infatti importante far convergere l'attenzione verso questo fenomeno a lungo confinato nella sfera dei rapporti privati, mancante di rilievo giuridico e visto in un quadro di relazione tra i sessi fortemente squilibrato a favore dell'uomo: un'aggravante è prevista se la molestia sessuale si svolge nei luoghi di lavoro, configurandosi come ricatto che può rendere logorante o minacciare il lavoro, quando è perpetrata da un superiore gerarchico.

In questa ricerca di punti irrinunciabili e di superamento dei principali ostacoli che hanno frenato e impedito il cammino di altre proposte di legge nel passato, poniamo la speranza che questa, concepita con obiettivi di largo consenso e nello spirito del duemila, venga approvata in quanto strumento valido a sconfiggere il triste fenomeno della violenza sessuale nei confronti di donne e minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 519, 520 e 521 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 530 del codice penale è abrogato.

ART. 3.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è inserita la sezione II-*bis* « Dei delitti contro la libertà sessuale », che si compone degli articoli da 609-*bis* a 609-*decies*, introdotti dagli articoli da 4 a 13 della presente legge.

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. *(Stupro)*. Chiunque, contro la volontà della persona, anche se coniuge o convivente, si congiunge carnalmente con essa, o compie atti di identico significato offensivo, è punito con la reclusione da otto a tredici anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

Soggiace alla stessa pena, ed il consenso prestato è irrilevante, chi si congiunge carnalmente o compie atti di identico significato offensivo, con persona la quale al momento del fatto:

1) è malata di mente o handicappata, quando la menomazione è tale da impedire la libera ed autonoma determinazione all'atto sessuale;

2) non ha compiuto gli anni 14, ed il fatto è commesso da persona maggiorenne;

3) non ha compiuto gli anni 16, ed il fatto è commesso dall'ascendente o dal tutore o da altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o custodia;

4) è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

5) è stata indotta a prestare il consenso a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se queste sono indipendenti dal fatto del colpevole;

6) sia sottoposta a misure restrittive della libertà personale, ed il fatto sia commesso da pubblico ufficiale che ne abbia la custodia per ragione del suo ufficio, o al quale sia affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, o da altro pubblico ufficiale rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra la persona anzidetta ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. *(Circostanze aggravanti)*. – La pena è della reclusione da 9 a 16 anni, e della multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, se il delitto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso:

1) con uso di armi, anche improprie;

2) su persona che si trovi sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o di movimento;

4) con abuso delle facoltà e dei poteri inerenti alla funzione professionale;

5) *nei confronti* del discendente, dell'ascendente o di un affine in linea retta, *ovvero di un fratello o di una sorella*;

6) causando lesioni personali;

7) in presenza di discendenti minorenni;

8) su persone di età inferiore ai 16 anni ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quater*. *(Atti di libidine)*. Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli articoli 609-*bis* e 609-*ter*, commette su taluno atti di libidine diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 609-*bis*, soggiace alle pene previste dai predetti articoli, ridotte della meta.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate negli articoli 609-*bis* e 609-*ter*, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri.

La pena è aumentata, e si applica a ciascuno dei partecipanti, se i fatti previsti dal presente articolo sono commessi da più persone riunite ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quinquies*. *(Violenza di gruppo)*. Qualora i fatti di cui all'articolo 609-*bis* siano commessi da più persone riunite, ciascuna di esse è punita con la reclusione da otto a diciotto anni e con la multa da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata nei casi previsti dall'articolo 609-*ter* ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. *(Circostanza attenuante)*. La pena è ridotta quando il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, *consenta, su richiesta della vittima del* reato, di sottoporsi ad accertamenti clinici diretti ad individuare la positività all'AIDS ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. *(Molestie sessuali)*. *Chiunque, con qualsiasi mezzo, molesti* taluno sessualmente, è punito con la multa fino a lire due milioni.

La molestia sessuale consiste in comportamenti verbali o fisici o nell'uso di scritti, immagini, pubblicazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche, che abbiano riferimenti di natura sessuale o siano finalizzati a motivi sessuali indesiderati dalla persona oggetto della molestia o comunque lesivi del suo diritto alla dignita.

La pena è della reclusione fino ad un *anno e della multa fino a lire due milioni* se il fatto è commesso sul posto di lavoro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un superiore gerarchico ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. *(Pene accessorie)*. La *condanna per ciascuno dei delitti di cui* agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies* comporta:

1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del *delitto medesimo*;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela;

3) la perdita del diritto al mantenimento e agli alimenti, se dovuti dalla persona offesa, e l'esclusione dai diritti successori;

4) l'obbligo di allontanamento del colpevole dal domicilio comune, qualora il reato sia stato commesso in danno di persona a qualsiasi titolo convivente;

5) la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani, senza menzione della persona offesa.

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva in ordine alle pene accessorie previste nei numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma.

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*novies*. *(Disposizioni comuni)*. *I delitti previsti dagli articoli 609-bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*septies* sono punibili a querela della persona offesa.

La querela deve essere proposta entro un anno dal fatto o dalla conoscenza di esso ed è irrevocabile.

Si procede d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 542, terzo comma.

La persona offesa dai reati previsti nella presente sezione ha diritto di decidere la pubblicità del dibattimento, o di una parte di esso.

La richiesta deve essere presentata entro il termine previsto per la costituzione di parte civile e il presidente dispone con ordinanza immediata.

Nell'esame dei testi e delle parti non sono ammesse domande sulle relazioni e le abitudini sessuali della persona offesa dal reato, se non sono assolutamente indispensabili all'accertamento dei fatti.

Non possono essere rese pubbliche le generalità e l'immagine della persona offesa dai reati indicati nel primo comma senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi.

Ai delitti previsti nella presente sezione si applicano gli articoli 539, 540 e 543 del codice penale ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. *(Intervento di enti, associazione e movimenti)*. Nei processi per i reati previsti dalla presente sezione possono intervenire, in parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 91 del codice di procedura penale, anche gli enti, le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti per cui si procede.

All'intervento degli enti, delle associazioni e dei movimenti di cui al primo comma, si applica quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 del codice di procedura penale ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 449 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 449-*bis*. *(Giudizio per delitti contro la libertà sessuale)*. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 449 il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».